

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 99 del 23/10/2025

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 - Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento	3
Art. 4 - Esenzioni	3
Art. 5 - Misura dell'imposta	4
Art. 6 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive	5
Art. 7 - Disposizioni sugli Agenti Contabili	7
Art. 8 – Attività di controllo e accertamento dell'imposta	7
Art. 9 – Sanzioni	8
Art. 10 – Riscossione coattiva	8
Art. 11 - Rimborsi	8
Art. 12 – Contenzioso	9
Art. 13 – Funzionario Responsabile	9
Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali	9

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 nel Comune di Villafranca di Verona, istituita con deliberazione consiliare n. 24 del 09 aprile 2013

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Villafranca di Verona, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017 e a locazione turistica in genere, agriturismi, strutture di turismo rurale. Il presente comma è da intendersi dinamico sulla base dell'evoluzione normativa nazionale e regionale in materia di turismo e ricettività.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento a pagamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3

Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Villafranca di Verona che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone della locazione breve provvedono all'incasso dell'imposta e al successivo versamento al Comune.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Villafranca di Verona;
 - b) il personale della struttura ricettiva, ivi compreso il gestore, ove svolge l'attività lavorativa;
 - c) i soggetti di età pari o inferiore a quattordici anni;
 - d) i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
 - e) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - f) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - g) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono ricoverati minorenni presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - h) i soggetti diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
 - i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - j) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - k) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.
 - l) i soggetti le cui prenotazioni avvengono tramite il sistema di prenotazione (Accommodation Management System) della Fondazione Milano Cortina 2026, nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2026 ed il 17 marzo 2026 (la notte del 17 inclusa), per camere previamente contrattualizzate dalla Fondazione stessa. Tale tipologia di esenzione è da intendersi riferita a categorie di ospiti la cui presenza sul territorio è strettamente legata all'organizzazione ed allo svolgimento dell'evento olimpico e paralimpico, quali International Olympic Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC), International Federations, National Olympic Committees (NOCs), Marketing Partners, Media Rights Holders, Press, Organizing Committee Workforce, Volontari.
2. L'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), e), f), g), h) i), j), k), l) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, redatta su modello predisposto dall'Ente. *Tali autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale.*
3. L'esenzione per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a), c), d) è dichiarata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dal gestore della struttura ricettiva contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 6.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta, determinata per pernottamento a persona, è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

3. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di cinque pernottamenti consecutivi, anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta

Articolo 6

Obblighi tributari e contabili in capo ai gestori

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono registrare la propria struttura e inserire i dati richiesti nel sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno nel portale (Entrate On line). I gestori accederanno, per gli adempimenti previsti dal presente articolo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). La registrazione del gestore e dei dati della nuova struttura nel portale informatico comunale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa e comunque entro la data di scadenza per la comunicazione e il riversamento trimestrale successivi all'inizio attività. L'omessa registrazione della struttura nel sistema informatico da parte del gestore comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per l'omesso accreditamento. La cessazione e tutte le variazioni relative al gestore e alla struttura dovranno essere comunicate mediante il portale entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto a:
 - a) registrarsi inserendo i propri dati e quelli della struttura nel portale dedicato all'imposta di soggiorno del Comune di Villafranca di Verona, come disciplinato dai commi precedenti del presente articolo;
 - b) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - 1) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro Fuori campo applicazione IVA");
 - 2) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
 - c) procedere al riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante il nodo dei pagamenti PAGOPA:

N.	Trimestre incasso IDS	Termine di versamento
1°	Gennaio, febbraio, marzo	20 aprile
2°	Aprile, maggio, giugno	20 luglio
3°	Luglio, agosto, settembre	20 ottobre
4°	Ottobre, novembre, dicembre	20 gennaio

d) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Villafranca di Verona, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di eventuali portali telematici.

e) presentare al Comune, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, ed esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del presente Regolamento, i dati catastali della struttura, oltre ad eventuali ulteriori informazioni. La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa. La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali nei termini ivi previsti.

f) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti dal paragrafo precedente.

4. I gestori delle strutture ricettive, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, le autocertificazioni delle esenzioni, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, le copie delle quietanze dell'imposta di soggiorno riscossa e le ricevute dei versamenti effettuati al Comune.

5. In casi particolari legati a malfunzionamenti del software comunale può essere disposta – con determinazione dirigenziale- una proroga dei termini di presentazione telematica delle comunicazioni periodiche.

6. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 7

Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, i gestori delle strutture ricettive sono Agenti Contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, gli Agenti Contabili devono presentare al Comune di Villafranca di Verona il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.
2. Il conto di gestione, dovrà essere inviato, entro il 30 gennaio, in via telematica sul portale dell'imposta di soggiorno.
3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Articolo 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/06 e dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato con il personale dell'Unità Tributi.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 9 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni in materia di rateazione, per le somme notificate con avviso di accertamento esecutivo a recupero del mancato riversamento dell'imposta al Comune, sono disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali.
5. Al fine di verificare la quantificazione dell'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, gli uffici comunali determineranno l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal d. lgs 173/2024 recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
2. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento del tributo rispetto alle scadenze stabilite dal presente regolamento e per l'omessa o infedele dichiarazione (ministeriale), si applica la sanzione amministrativa prevista dal d. lgs 23/2011, art. 4 comma 3 bis e ss.mm.ii, e dal dl 50/2017 articolo 4 comma 5 ter e ss.mm.ii.
3. In caso di tardivi adempimenti spontanei, si applica il ravvedimento operoso disciplinato dalla normativa tributaria.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 50,00.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 100,00.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, nei termini previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981
7. Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.
8. Per le strutture che non sono registrate nel sistema informatico del Comune di Villafranca di Verona del presente Regolamento, per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, sarà considerata omessa la comunicazione per il trimestre precedente l'accertamento.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da

effettuare alle successive scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione *come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06*. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali su base annua rapportati a giorno.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile sull'Imposta di soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione delle stesse sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Per particolari situazioni, comprese quelle derivanti di casistiche emergenziali dichiarate tali a livello locale e/o nazionale la Giunta comunale ha la facoltà di posticipare i termini di presentazione delle comunicazioni periodiche e di effettuazione dei versamenti d'imposta.